

Avvocati, l'11 ottobre scatta l'assicurazione obbligatoria

Autore: Redazione

In: Focus

Dal prossimo **11 ottobre** tutti gli avvocati dovranno aver stipulato una **polizza assicurativa** a copertura **della responsabilità civile e degli infortuni** che possono derivare dalla loro attività professionale. Manca meno di un mese e mezzo, infatti, all'entrata in vigore del Decreto del Ministero della Giustizia del 22 settembre 2016, di attuazione della **Riforma forense del 2012**. Bisogna dunque affrettarsi: chi alla data dell'11 ottobre non sarà provvisto della necessaria polizza rischierà la **cancellazione dall'albo**.

Vediamo allora quali sono i nuovi obblighi per gli avvocati.

Le polizze obbligatorie per gli avvocati

Questa volta ci siamo davvero, quindi: la **polizza assicurativa obbligatoria** è stata inserita tra i 6 requisiti essenziali per poter essere iscritti all'albo degli avvocati. E le assicurazioni dovranno essere conformi a quanto previsto dal decreto ministeriale: chi, in altre parole, è già in possesso di polizza è comunque tenuto ad **adeguare alle disposizioni della nuova legge**.

Gli obblighi a carico degli avvocati sono, per l'esattezza, due: una polizza assicurativa a **copertura della responsabilità civile** derivante dall'esercizio della professione e una polizza a **copertura degli infortuni** derivanti sia a sé che ai propri collaboratori e dipendenti.

La polizza per la responsabilità civile

La prima delle due nuove assicurazioni obbligatorie dovrà coprire la **responsabilità civile dell'avvocato** per tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, permanenti e temporanei, che questo dovesse colposamente causare nello svolgimento della sua attività. Devono essere coperti sia i danni causati **ai clienti** che quelli provocati **a terzi**.

In relazione alla polizza assicurativa, il Decreto definisce come attività professionale quella "di rappresentanza e **difesa dinanzi all'autorità giudiziaria** o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali". Sono inclusi gli atti "preordinati, connessi o consequenziali" a tale attività.

Tutela anche per collaboratori e familiari

Non è finita. L'assicurazione obbligatoria dovrà prevedere anche la copertura della responsabilità civile derivante da **fatti colposi o dolosi** commessi **da collaboratori, praticanti, dipendenti** e sostituti processuali. La tutela, inoltre, dovrà essere estesa ai familiari dell'avvocato. Devono essere infine presenti specifiche clausole che rendano illegittimo il diritto di **recesso da parte dell'assicuratore** per tutta la durata del contratto e per tutto il periodo di ultrattività.

Per quanto riguarda i massimali previsti, questi dipendono in base alle dimensioni dello studio legale e al numero di professionisti e collaboratori. Il massimo risarcibile, in ogni caso, **non può superare i 10 milioni di euro**.

La polizza a copertura degli infortuni

Le seconda delle polizze assicurative obbligatorie previste dal Decreto riguarda la **copertura degli infortuni** derivanti a sé, ai propri collaboratori, ai propri dipendenti e ai praticanti in conseguenza dell'attività professionale, anche al di fuori dei locali dello studio legale. L'assicurazione deve coprire gli infortuni che causino **morte e invalidità permanente e temporanea** e le spese mediche che si rendono necessarie.

Come per la responsabilità civile, anche per la polizza a copertura degli infortuni esistono **determinate soglie stabilite per legge**: il Decreto dispone che le somme minime siano di **100mila euro** in caso di morte e invalidità permanente e **50 euro** per la diaria giornaliera in caso di inabilità temporanea.

<https://www.diritto.it/avvocati-111-ottobre-scatta-lassicurazione-obbligatoria/>